

Abolito criminis e reati tributari sotto-soglia: uno dei primi provvedimenti di revoca del giudicato, di Stefano Finocchiaro

penalecontemporaneo.it, 19 febbraio 2016

Trib. Udine, 1 febbraio 2016 (dep. 1 febbraio 2016), giud. R. Pecile, in funzione di giudice dell'esecuzione

1. Il provvedimento in oggetto - con cui il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Udine ha disposto la **revoca ex art. 673 c.p.p.** di una sentenza definitiva di condanna per un reato di omesso versamento di ritenute certificate *ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000* - rappresenta un esempio delle rilevanti conseguenze pratiche derivanti dalla recente **riforma dei reati tributari**, operata dal **d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158**[\[1\]](#).

2. Tra le varie modifiche apportate dalla riforma è stata infatti **elevata la soglia di punibilità del reato di omesso versamento di ritenute certificate** *ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000*[\[2\]](#), che è passata così da 50.000 euro a **150.000 euro**, per ciascun periodo d'imposta.

Secondo l'orientamento maggioritario[\[3\]](#) - fatto proprio anche dalle Sezioni Unite nel 2013[\[4\]](#) - la *soglia di punibilità* rappresenta un **elemento costitutivo** di tali delitti, in quanto elemento fattuale di cui si compone la situazione tipica, della quale contribuisce a definire il disvalore e che deve pertanto essere coperto da dolo. Un riposizionamento dell'asticella della punibilità nei termini anzidetti non poteva dunque che determinare il venir meno della rilevanza penale di una parte delle sotto-fattispecie precedentemente sussumibili all'interno di tali figure di reato. Dinanzi a un simile mutamento della fisionomia della fattispecie penale astratta, sembra dunque corretto parlare di una **abolitio criminis parziale**, fenomeno che soggiace - tanto quanto l'*abolitio* totale - alla regole generali di applicazione della legge nel tempo previste dall'**art. 2, comma 2 c.p.**, in base alla quale "*nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato*".

Le conseguenze di tale abolizione si apprezzeranno certamente nell'immediato futuro, ma si sono altresì avvertite nei procedimenti in corso al tempo della riforma: tutti gli imputati per reati divenuti "sotto-soglia" - i cui processi erano stati nella maggior parte dei casi sospesi, in attesa dell'esercizio della delega legislativa da parte del Governo - sono stati raggiunti da pronunce assolutorie *ex art. 530 co. 1 c.p.p.*, ovvero da declaratorie predibattimentali *ex art. 129 c.p.p.*

Ma, come noto, il precetto contenuto nell'**art. 2, comma 2 c.p.** prevede altresì che "*se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali*" e trova - quale risvolto processuale - la norma di cui all'**art. 673 c.p.p.** Quest'ultima disposizione - statuendo che "*nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti*" - attribuisce all'*abolitio* una **retroattività illimitata** e, dunque, una **portata risolutiva del giudicato penale**.

3. Di tale strumento processuale si è correttamente servito - previa apposita istanza del difensore del condannato - **il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Udine** il quale, con il provvedimento in oggetto, **ha revocato una sentenza definitiva di condanna pronunciata in epoca anteriore alla recente riforma dei reati tributari**, con cui l'imputato era stato condannato alla pena di *sei mesi di reclusione*, con il beneficio della *sospensione condizionale* della pena, in

relazione ad un reato di omesso versamento di ritenute *ex art. 10-bis* d.lgs. 74/2000 per un ammontare di **61.922 euro**, importo superiore alla soglia vigente al momento del fatto (50.000 euro), ma *inferiore* all'attuale soglia modificata dal d.lgs. 158/2015 (150.000 euro). La "formula" utilizzata nel provvedimento è naturalmente quella indicata dallo stesso art. 673 c.p.p., ossia "*perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato*".

4. Insomma, una limpida applicazione della disciplina di cui all'art. 2 c.p. e 673 c.p.p., posta com'è a **garanzia della credibilità complessiva dell'ordinamento e dell'uguaglianza fra i consociati, valori senz'altro preminenti rispetto al dogma dell'intangibilità del giudicato**. Un istituto, cioè, volto ad impedire che, creatosi un 'vuoto punitivo' nell'ordinamento e venuto meno il disvalore penale della condotta, possa permanere una sentenza fondata su di una norma ormai abrogata e, dunque, priva di quell'efficacia giuridica che ne legittimerebbe l'esecuzione e la produzione di ulteriori effetti penali. Alla revoca consegue infatti la **cessazione dell'esecuzione della pena principale, delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna**; ciò incidendo, ad esempio, non solo sulla cancellazione dal casellario giudiziario della relativa sentenza, ma anche sulla possibilità del condannato di (ri)fruire della sospensione condizionale della pena.

5. Meno scontata appare invece l'osservazione svolta nel provvedimento in oggetto - seppur solamente in via incidentale - con riferimento alla formula assolutoria che il giudice avrebbe dovuto utilizzare **qualora il procedimento, anziché già definito con sentenza passata in giudicato, fosse stato ancora in corso**. In quel caso - si afferma - **l'imputato sarebbe andato assolto, non già con la formula "il fatto non è previsto come reato", ma con quella** (più favorevole, poiché esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale) **"il fatto non sussiste"**, stante la mancata integrazione di un elemento oggettivo costitutivo del reato: il superamento della soglia.

Tale conclusione, tuttavia, sembrerebbe scontrarsi con quell'**insegnamento tradizionale**, riportato da pressoché ogni manuale o commentario^[5], in base al quale **la formula da utilizzare in caso di abolitio criminis** (così come nel caso di difetto di una norma incriminatrice, di dichiarazione di illegittimità costituzionale o di entrata in vigore della norma in epoca successiva al fatto) è **quella "il fatto non è previsto dalla legge come reato"**.

Tuttavia, ad avallare la posizione accolta dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Udine stanno due recenti sentenze della III Sezione della Cassazione^[6] le quali - richiamando sul punto il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite *Orlando* del 2011^[7] -, sostengono che la formula "*il fatto non è previsto come reato*" si applichi ai casi di fattispecie astratta mai esistita, abrogata o dichiarata (*in toto*) costituzionalmente illegittima, mentre dovrebbe essere adottata la formula "*il fatto non sussiste*" ogniqualvolta risulti mancante un elemento costitutivo del reato di natura oggettiva.

La questione - si può osservare per inciso - potrebbe echeggiare quella sorta quando fu la Corte costituzionale, con la sent. n. 80/2014, ad 'innalzare' (nella sostanza) la soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice di cui all'art. 10-ter^[8]: anche in quel caso, infatti, risultò assai discussa l'opportunità di usare l'una o l'altra formula^[9]. Il richiamo non pare tuttavia determinante ai fini della questione che qui interessa, data l'impossibilità di equiparare l'ipotesi dell'*abolitio* legislativa a quella della dichiarazione di incostituzionalità: il primo, fenomeno fisiologico dell'ordinamento, il secondo, *evento di patologia normativa*^[10]. Il riferimento sembra nondimeno rappresentare un segnale dell'aura di incertezza che circonda la scelta delle formule assolutorie in casi del genere.

In ogni caso, la posizione accolta dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Udine e dalle citate due sentenze della III Sezione della Cassazione[11] - secondo cui l'*abolitio* parziale in esame comporterebbe un'assoluzione per insussistenza del fatto qualora intervenuta prima della sentenza definitiva di condanna - potrebbe esporsi ad **alcune obiezioni**.

Anzitutto, il richiamo al principio contenuto nella citata sentenza delle Sezioni Unite *Orlando* non pare del tutto pertinente, giacché attinente ad un fatto di appropriazione indebita di denaro, contestato come "altrui", ma poi ritenuto dai giudici di proprietà dell'agente: in tal caso - conclusero le Sezioni Unite - andava utilizzata la formula "*il fatto non sussiste*" perché mancava l'elemento costitutivo dell'*altruità* della cosa; mentre si sarebbe dovuto usare la diversa formula "*il fatto non è previsto come reato*" solamente se (ma il caso sembra davvero difficilmente immaginabile) già nel capo d'imputazione fosse stata contestata l'appropriazione di denaro "proprio", condotta questa non incriminata dalla legge e quindi, appunto, "non prevista come reato". Quella pronuncia non riguardava quindi il caso di abolizione parziale intervenuta a modificare un elemento costitutivo del reato, ma si limitava a far dipendere la formula assolutoria dal "tenore letterale dell'addebito"[12]. Il principio sarebbe traslabile nel caso che ci interessa solamente qualora riferito all'immaginaria ipotesi in cui l'elemento dell'*altruità* fosse stato inserito nella fattispecie di appropriazione indebita per mezzo di una novella legislativa, il cui effetto fosse quello di depenalizzare la condotta appropriativa di denaro proprio.

In secondo luogo, stando all'impostazione accolta dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Udine e dalle due citate sentenze della III Sezione della Cassazione, si giungerebbe a distinguere l'ipotesi di *abolitio* parziale (a cui, come nel caso in esame, conseguirebbe un'assoluzione per insussistenza del fatto) e di *abolitio* totale (in cui la formula è pacificamente quella "*perché il fatto non è previsto come reato*"): il che non pare ragionevole, data l'identità di *ratio* e di base normativa delle due ipotesi.

Inoltre, un espresso riferimento alla formula "*il fatto non è previsto come reato*", individuata come quella appropriata in caso di abrogazione, si trova nell'art. 673 c.p.p., che è pacificamente applicabile (e infatti applicato nel caso in esame) nelle ipotesi di *abolitio* parziale dovuta al venir meno di un elemento costitutivo del reato.

Dunque - pur con la dovuta cautela, dovuta all'incertezza che, come detto, circonda tale materia - le considerazioni qui brevemente esposte paiono indurre a ritenere che, **in presenza di una contestazione di un'omissione 'sopra-soglia'** - e magari di una sentenza di primo grado che abbia già accertato la sussistenza del fatto - **una sopravvenuta modifica legislativa che renda quel fatto 'sotto-soglia' dovrebbe condurre ad un'assoluzione perché "il fatto** (sussistente e incriminato al momento della contestazione) **non è (più) previsto dalla legge come reato"**, formula che sembra addirsi maggiormente alle ipotesi di abolizione del reato, parziale o totale che sia.

Del tutto diversa, ci pare, è l'ipotesi in cui sia stato **contestato un fatto di mancato versamento che ecceda l'attuale soglia di 150.000 euro, e il giudice addivenga, in esito all'istruzione probatoria, ad una rideterminazione dell'imposta evasa tale da riqualificare il fatto come 'sotto-soglia'**. Qui l'assoluzione dovrebbe comunque essere motivata per *insussistenza del fatto*[13]. A giustificare una diversificazione di formula tra quest'ultima ipotesi e quella dell'*abolitio criminis* sta l'evidente differenza di situazione fra chi (a) imputato o condannato per una condotta penalmente illecita al momento del fatto, si trovi a beneficiare di una sopravvenuta depenalizzazione; e chi (b) venga accusato di un reato ma sia dichiarato innocente in quanto si accerta processualmente che la sua condotta era *ab origine* penalmente irrilevante, in quanto sprovvista di un carattere richiesto dalla legge quale elemento costitutivo del reato. Nel primo caso, infatti, il giudice ritiene sussistente il "fatto" contestato dal p.m., e anche la sua corretta qualificazione giuridica al tempo

dell'imputazione, ma prende atto che quel "fatto" (contestato e accertato) non è più contemplato come reato dalla legislazione applicabile al momento della decisione, in forza dell'art. 2 c.p.; nel secondo caso, invece, all'esito dell'istruzione probatoria il giudice accerta che l'evasione è sotto-soglia, contrariamente a quanto risulta dal capo di imputazione, e dichiara pertanto non sussistente il "fatto" contestato dal p.m.

[1] Per leggere il testo della riforma [clicca qui](#). Al riguardo cfr., ad es., C. Nocerino-S. Putinati (a cura di), *La riforma dei reati tributari. Le novità del d.lgs. n. 158/2015*, Giappichelli, Torino, 2015; e, su [questa Rivista](#), *La relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sulla riforma dei reati tributari*, 6 novembre 2015; nonché, volendo, [Finocchiaro S., La riforma dei reati tributari: un primo sguardo al d.lgs. 158/2015 appena pubblicato, in questa Rivista](#), 9 ottobre 2015. Per un commento allo schema di riforma, reso pubblico dal Governo lo scorso giugno, si veda [Cavallini S., Osservazioni 'di prima lettura' allo schema di decreto legislativo in materia penaltributaria](#), in [questa Rivista](#) 20 luglio 2015.

[2] La disposizione è oggi, proprio in seguito alla riforma, rubricata "*omesso versamento di ritenute dovute o certificate*" e punisce l'omissione non solo delle ritenute certificate, ma anche di quelle "dovute sulla base della stessa dichiarazione". Ciò, oltre ad aver generato perplessità interpretative sulla sua portata innovativa, ha suscitato diversi dubbi di costituzionalità: al riguardo, si veda [A. Ingrassia, I reati del sostituto d'imposta dopo la revisione del sistema penale tributario tra scelte d'incriminazione irragionevoli ed eccessi di delega](#), in [questa Rivista](#), 2 febbraio 2016.

[3] In giurisprudenza, cfr., da ultimo, Cass., 5 novembre 2015 (dep. 25 gennaio 2016), n. 3098 in cui si conclude che "*la soglia di punibilità rientra perciò tra gli elementi costitutivi (del fatto di) reato in quanto completa la realizzazione della condotta punibile e dunque partecipa pienamente all'integrazione giuridica della fattispecie penale, non potendo collocarsi tra le condizioni obiettive di punibilità che invece presuppongono un reato già strutturalmente perfetto nei profili oggettivi e soggettivi cosicché il verificarsi di un evento futuro ed incerto ne condiziona esclusivamente la punibilità, la quale è un elemento esterno alla struttura del reato*"; cfr. Cass. pen., sez. III, 26 giugno 2014, n. 36859. Cfr. Corte cost. sent. 241/2004 (sulle soglie contemplate dalla previgente formulazione dell'art. 2621 c.c.). In dottrina, si veda, ad es., A. Lanzi-P. Aldrovandi, *Diritto penale tributario*, 2014, p. 332; cfr. G.L. Soana, *Omesso versamento di ritenute certificate*, in *Rass. trib.*, 2005, p. 109; cfr. A. Manduchi, *Il ruolo delle soglie di punibilità nella struttura dell'illecito penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, p. 1210. *Contra*, qualificando la soglia come condizione obiettiva di punibilità, cfr. ad es., Cass. pen., sez. IV, 16 dicembre 2014, n. 6705; Cass. pen., sez. III, 26 maggio 2011, n. 25213.

[4] Cfr. Cass., Sez. Un., 28 marzo 2013, n. 37424, *Romano*, [su questa Rivista, con nota di A. Valsecchi, 18 settembre 2013](#).

[5] Cfr., fra gli altri, G. Conso-V. Grevi-M. Bargis, *Compendio di procedura penale*, VII ed. Cedam, 2014, p. 880; cfr., *sub art. 530, Cod. proc. pen. comm.*, G. Canzio-G. Tranchida (a cura di), Giuffrè; nonché, *sub art. 530, Cod. proc. pen. comm.*, A. Giarda-G. Spangher, Ipsosa; *sub art. 530, Cod. proc. pen. comm.*, A. Gaito (a cura di), Utet.

[6] 3098/2016 1626/2016

[7] Cass. pen., Sez. Un., 25 maggio 2011, n. 37954, in *questa Rivista*, con nota di [G. Romeo, *Le Sezioni unite intervengono, di nuovo, sulla pretesa appropriazione indebita, da parte del datore di lavoro, di emolumenti dovuti al dipendente*](#), 24 ottobre 2011.

[8] Era stata sollevata questioni in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la norma incriminatrice dell'omesso versamento dell'imposta, da parte di chi avesse comunque effettuato una corretta dichiarazione del dovuto, risultava punita a partire da una soglia quantitativa più bassa (50.000 euro) di quella fissata per l'analoga condotta di chi non presentasse la dichiarazione Iva o ne presentasse una fraudolenta (rispettivamente, 77.468,53 e 103.291,38 euro). Una severità irrazionale, posto che il disvalore della condotta di chi renda palese il proprio debito, con una corretta dichiarazione, è semmai inferiore a quello di chi, omettendo la dichiarazione o falsificandola, renda più difficoltoso l'accertamento dell'evasione compiuta. Infatti, con il decreto-legge n. 138 del 2011, la soglia di punibilità dell'omessa dichiarazione è stata diminuita a 30.000 euro e quella della dichiarazione infedele a 50.000 euro. Dunque, ad un importo inferiore, nel primo caso, e pari, nel secondo, a quello della soglia di punibilità dell'omesso versamento dell'IVA, rimasta per converso inalterata. Dato però che le nuove soglie si applicavano ai soli fatti successivi alla novella, in quanto modifiche peggiorative del trattamento del reo - una sperequazione illegittima rimaneva operante per tutti i fatti antecedenti. Da ciò la dichiarazione di illegittimità dell'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 nella parte in cui, con riferimento ai reati commessi sino al 17 settembre 2011, puniva l'omesso versamento IVA per importi non superiori ad euro 103.291,38 (ossia la soglia che era prevista per il reato di cui all'art. 10-bis). In riferimento a tale sentenza, si veda, ad es., su *questa Rivista* [N. Recchia, *Le declinazioni della ragionevolezza penale nelle recenti decisioni della Corte costituzionale*](#), 2 febbraio 2015.

[9] Cfr., ad es., Cass. pen., Sez. V, 3 giugno 2015, n. 25532 secondo cui la formula sarebbe "il fatto non è previsto dalla legge come reato"; e Cass. pen., Sez. III, 26 giugno 2014, n. 36859 secondo cui l'imputato va assolto perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato", permanendo in tutti tali casi la possibile rilevanza del fatto in sede civile, mentre la formula "il fatto non sussiste", che esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale, andrebbe adottata quando difetti un elemento costitutivo del reato.

[10] Cfr., ad es., Cass. pen., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 42858, in *questa Rivista*, con [nota di G. Romeo](#), 17 ottobre 2014 e di [S. Ruggeri, 22 dicembre 2014](#). L'ontologica diversità tra le due ipotesi rende non del tutto sovrapponibili le considerazioni, in termini di formula assolutoria, per a) fatti legittimamente incriminati e poi depenalizzati e b) fatti la cui incriminazione era fondata su una legge incostituzionale, rimossa dall'ordinamento con efficacia *ex tunc*.

[11] Cass. pen., sez. III, 5 novembre 2015 (dep. 25 gennaio 2016), n. 3098; Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 2015 (dep. 18 gennaio 2016), n. 1626.

[12] Così testualmente le Sezioni Unite nella sentenza n. 37954/2011, cit.

[13] Ciò almeno finché il corrispondente illecito amministrativo, sanzionabile in sede tributaria, continuerà ad essere considerato dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità come un "fatto" diverso rispetto a quello penalmente rilevante (cfr., Cass. pen., Sez. Un, 28 marzo 2013, n. 37245 e n. 27424, [su questa Rivista, con nota di A. Valsecchi, 18 settembre 2013](#)); qualora invece si riconoscesse che quel *medesimo fatto*, non sanzionabile in sede penale per il mancato superamento della soglia, costituisce illecito sanzionabile in sede tributaria, la formula più adatta sarebbe, anche in questo caso, "il fatto non è previsto dalla legge come reato" (...ma, appunto, è previsto dalla legge come illecito amministrativo). Tale orientamento, tuttavia, non sembra in contrasto con la tesi qui enunciata secondo cui, in caso di *abolitio criminis* la formula dovrebbe

sempre essere "il fatto non è (più) previsto come reato", giacché - sia che la riforma venga vista come una liceizzazione del "fatto" (perché lo si considera *fatto diverso* da quello amministrativo), sia che venga vista come una depenalizzazione (nel senso che mantiene l'illiceità del *medesimo fatto* in sede amministrativa) - l'assoluzione si rivolgerebbe ad un soggetto responsabile per un fatto che era penalmente illecito al tempo in cui fu commesso, e che dunque - per come contestato - non è "insussistente".

N. 279/2015 SIGE

**TRIBUNALE DI UDINE**

*** ***** ***

Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del magistrato designato dott. Roberto Pecile, in funzione di giudice dell'esecuzione;

vista l'istanza con cui il difensore di W. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] chiede che il Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione revochi la sentenza di condanna del Tribunale di Udine n.1642/2010 pronunciata dal Tribunale di Udine in data 15 dicembre 2010, irrevocabile in data 14 febbraio 2012;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art.665 c.p.p.;

fissata udienza camerale per la trattazione del procedimento, cui partecipavano le parti prendendo le conclusioni di cui al separato verbale di udienza;

a scioglimento della riserva si osserva quanto segue.

L'imputato era stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art.10 bis D.L.vo 74/00 "*perchè quale legale rappresentante della società [redacted] srl, con sede legale in [redacted], non provvedeva ai versamenti delle somme trattenute dai dipendenti a titolo di ritenute per un ammontare pari ad € 61.922 relative all'anno di imposta 2005, entro i termini previsti per la presentazione della relativa dichiarazione*".

Come sopra evidenziato, il Tribunale di Udine aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato ascritto e per l'effetto l'aveva condannato alle pena di mesi sei di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Fatta questa premessa, si deve evidenziare che, come noto, recentemente è entrato in vigore il D.L.vo 158/2015 avente ad oggetto la "*revisione del sistema sanzionatorio (tributario) in attuazione dell'art.8 comma 1 della legge 23/2014*"; l'art.7 della legge citata ha elevato la soglia di punibilità della fattispecie da € 50.000,00 ad € 150.000,00.

Tenuto conto che l'omesso versamento oggetto di contestazione nell'ambito del procedimento definito con la citata sentenza irrevocabile è inferiore alla nuova soglia introdotta dal D.L.vo 158/15, appare necessario, al fine di prendere

posizione sulla istanza della difesa, verificare se la modifica normativa abbia comportato una abrogazione parziale della fattispecie incriminatrice, con conseguente applicabilità della disposizione di cui all'art.2, comma 2, c.p.

Va detto che, allo stato, non risulta che la Suprema Corte abbia preso specifica posizione sul punto, ovvero sulla applicabilità del principio di cui all'art.2, comma 2, c.p. alle sentenze di condanna (irrevocabili) per omessi versamenti inferiori alle nuove soglie di punibilità.

La Suprema Corte, tuttavia, con molteplici decisioni emesse nel corso di procedimenti pendenti, ha evidenziato alcuni principi che appaiono rilevanti per la soluzione del caso in esame; in primo luogo la Corte, dopo avere precisato che la modifica legislativa trova applicazione per i procedimenti in corso invocando l'art.2 del codice penale (Sez.III, n.1626/2016), ha precisato che la nuova norma ha comportato una *abolitio criminis* parziale (Sez.III n.1873/2016). Ancora, la Cassazione, con recenti sentenze (Sez.III, n.3098/16; Sez.III n.1626/2016), ha ribadito che la soglia di punibilità rientra tra gli elementi costitutivi del reato, come del resto già sostenuto dalle Sezioni Unite con decisione del 28 marzo 2013, n.37424); per poi concludere che la formula assolutoria da utilizzare in caso di mancata integrazione della soglia di punibilità (*"vuoi perchè essendo stato contestato un fatto integrante la soglia, lo stesso è invece risultato, a seguito di accertamento processuale, sotto soglia oppure vuoi perchè la soglia di punibilità è stata elevata a seguito della declaratoria di incostituzionalità della disposizione che la prevede o ancora vuoi perchè tale elevazione sia da attribuire allo ius superveniens"*, così la citata Cass.3098/16) è *"il fatto non sussiste"* e non *"il fatto non è previsto dalla legge come reato"* (richiamando sul punto l'arresto delle Sezioni Unite del 25/5/2011 n.37954).

Alla luce di tali principi, si deve ritenere che la recente modifica legislativa, intervenuta su uno degli elementi costitutivi del reato - la soglia di punibilità - abbia ristretto la portata applicativa dell'art.10 bis D.L.vo cit. a soltanto taluni dei fatti ad esso precedentemente riconducibili, con la conseguenza che, come evidenziato dalla Suprema Corte, la nuova norma ha comportato la sostanziale abrogazione della fattispecie nella parte riferita a fatti che non comportano il superamento delle nuove soglie.

Con riferimento a tali fatti, penalmente non più rilevanti, non vi è alcuna continuità normativa ma una *abolitio criminis* che consente di ritenere applicabile, nel caso di sentenza di condanna irrevocabile, la disposizione di cui all'art.2, comma 2, c.p. in base al quale *"nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali"*.

In linea con quanto già stabilito da questo Tribunale (ordinanza del 20 gennaio 2016, dott.M.Qualizza), la sentenza pronunciata nei confronti dell'interessato dovrà pertanto essere revocata ai sensi dell'art.673 comma 1 c.p.p., dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato (le considerazioni della Corte sulla formula assolutoria si riferiscono, evidentemente, ai procedimenti in corso essendo invece, per i procedimenti definiti con sentenza irrevocabile

doverosa la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato" imposta dall'art.673 c.p.p., non potendo la sentenza essere revocata se non in caso di abrogazione (o dichiarazione di illegittimità costituzionale) della norma incriminatrice);

P.Q.M.

Visti gli art.2 c.p., 673 c.p.p., art.193 disp.att.c.p.p., art.5 DPR 313/2002

REVOCA

la sentenza del Tribunale di Udine n.1642/2010 pronunciata nei confronti di W [redacted] dal Tribunale di Udine in data 15.12.2010, irrevocabile in data 14.2.2012 perchè il fatto non è previsto come reato, ordinando la cessazione della eventuale esecuzione e di tutti gli effetti penali della condanna

DISPONE

che la Cancelleria provveda ad annotare il presente provvedimento, quando irrevocabile, sull'originale della sentenza sopra citata

DISPONE

che nel casellario giudiziale relativo all'interessato sia eliminata l'iscrizione relativa alla citata sentenza.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Udine, 1 febbraio 2016

Il Giudice
dott. Roberto Peiole



Depositato in Cancelleria
Udine, 1 FEB 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Lisa Bodo

